



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"EASYMAMMA Associazione di Promozione Sociale"
(approvato dall'Assemblea straordinaria del 30 giugno 2023)

Art. 1 - Denominazione, sede, carattere, durata.

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "EASYMAMMA Associazione di Promozione Sociale" di seguito chiamata per brevità "Associazione" con sede in Segrate, Residenza Parco 611 – Milano 2. L'Associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

L'Associazione ha sede legale nello Comune di Segrate e la sua durata è illimitata.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha fini civili, solidaristici e di utilità sociale, ha carattere apolitico, aconfessionale, non persegue fini di lucro neppure indiretto, ha durata illimitata e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati, di loro familiari e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

La finalità dell'Associazione è quella di essere punto di riferimento per le famiglie, e in particolar modo per le mamme, che vogliano condividere le proprie esperienze, incontrare persone con cui confrontarsi, avere il supporto di esperti, creare un gruppo, nel rispetto delle proprie individualità.

Art. 3 - Attività di interesse generale

3.1 *L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge attività di interesse generale per:*

- a. favorire l'aggregazione dei soggetti a cui l'Associazione si rivolge, promuovendo incontri culturali, dibattiti, attività di svago e sportive, conferenze, convegni, pubblicazioni e con ogni altro mezzo idoneo e opportuno;
- b. valorizzare il patrimonio costituito dagli Associati, dalle loro esperienze, dalle loro idee e dai loro progetti;
- c. stipulare convenzioni con esercizi e servizi di utilità per gli Associati;
- d. realizzare tutte quelle iniziative che il Consiglio Direttivo dell'Associazione riterrà di utilità e di interesse per i propri associati.

3.2 *Le attività di interesse generale svolte dall'Associazione, come da articolo 5 del CTS, sono:*

- Attività 1: D - Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Attività 2: I - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Attività 3: L - Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Attività 4: P - Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
- Attività 5: V - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Attività 6: W - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

3.3 *L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.*

In caso di necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

3.4 *L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.*

3.5 *L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa per finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.*

Art. 4 - Ammissione

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, nonché persone giuridiche, enti, associazioni che ne facciano domanda, purché tutti ne condividano lo spirito e le finalità e ne accettino le norme statutarie. L'adesione all'Associazione di nuovi soci collettivi deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

4.1 *Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Ai soci minorenni è garantito il diritto al voto a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale, come da indicazioni ministeriali, note n. 1309/19 e n. 18244/21. A tutte le categorie di soci è garantito il diritto di elettorato attivo.*

4.2 *I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.*

4.2.1 Soci fondatori sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione. I Soci fondatori formano il primo Consiglio Associativo che durerà in carica per un mandato.

4.2.2 Soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni che si impegnano a condividere l'impegno sociale e provvedono al versamento di una quota associativa annuale la cui entità viene stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Detto versamento conferisce il diritto di voto in Assemblea. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto in Assemblea ad un voto.

4.2.3 Soci sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono versando la relativa quota annuale stabilita dall'Assemblea. Essi godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

4.2.4 Soci onorari sono coloro nominati dal consiglio Direttivo perché si sono particolarmente distinti nell'esercizio della loro professione o funzione e hanno fornito un notevole contributo per lo sviluppo dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dall'obbligo del versamento della quota annuale, ma hanno, al pari degli altri soci, diritto di voto in Assemblea.

4.3 *L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.*

4.4 *La qualità di socio si perde a seguito di:*

- a. dimissioni;
- b. mancato versamento della quota sociale;
- c. comportamento che rechi danno all'immagine dell'Associazione, per delibera del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da socio collettivo vanno presentate al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale e valgono per l'anno successivo.

La persona o ente cui venga rifiutata o revocata la qualità di socio può appellarsi all'Assemblea ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ed inoltre non è rivalutabile.

Art. 5 - Diritti e Doveri dei Soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa e eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, solo se maggiorenni.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli associati hanno diritto a:

- a. frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa
- b. partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente
- c. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- d. dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- e. proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo
- f. discutere e approvare i rendiconti economici
- g. essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione
- h. eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

Gli associati sono tenuti a:

- a. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi
- b. contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi
- c. versare regolarmente la quota associativa annuale
- d. svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi
- e. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

La domanda di iscrizione è presentata al Segretario della Associazione. Nella domanda di adesione, l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa ad ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di iscrizione. Il modello di domanda di iscrizione è approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di cinque anni.

Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

6.1 L'Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si può tenere in prima e seconda convocazione ed è convocata su iniziativa del Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno. L'assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta tramite lettera o mezzo elettronico che ne accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo
- b. deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente
- c. esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
- d. eleggere o revocare i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne stabilito il numero
- e. deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- f. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- g. deliberare le quote annuali per i soci ordinari e sostenitori.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno dettagliato, è trasmesso a tutti i soci per lettera o e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata. All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dovuta per l'anno in corso.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per approvare le modifiche dello statuto, il cambio della Sede e lo scioglimento dell'Associazione ed è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto di voto più uno, salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 8.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, di norma in modo palese.

L'Assemblea su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei soci intervenuti può adottare altre modalità di votazione.

I soci possono partecipare all'Assemblea per delega concessa da altro socio.

6.2 Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.

Opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 a 7 membri e ad esso sono affidate la direzione e l'amministrazione del sodalizio e dura in carica cinque anni.

Competenze del Consiglio Direttivo:

- a. Il Consiglio Direttivo può cooptare nel corso del suo mandato nuovi componenti fino a un quinto della sua consistenza numerica. La nomina dei nuovi componenti dovrà essere ratificata dall'Assemblea successiva. I componenti così nominati scadono con gli altri consiglieri.

- b. E' l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea, amministra il patrimonio dell'Associazione, redige il bilancio annuale, predispone programmi, promuove le iniziative sociali e pone in essere gli atti di ordinaria amministrazione. Propone, inoltre, all'Assemblea le quote associative annuali per i soci ordinari e sostenitori.
- c. E' eletto dall'Assemblea ordinaria, salvo che per il primo Consiglio Direttivo che è nominato nell'Atto Costitutivo.
- d. Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e può assegnare altre speciali attribuzioni a comitati o commissioni utili alla vita dell'Associazione.
- e. Nelle adunanze del Consiglio Direttivo la votazione avviene a maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- f. La convocazione è fatta su iniziativa del Presidente o per richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
- g. In caso di necessità il Consiglio Direttivo può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte della stessa Assemblea.
- h. Può altresì predisporre regolamenti per il miglior funzionamento dell'Associazione e può delegare i poteri di gestione a uno o più dei suoi membri, fissando le modalità di esercizio della delega.
- i. In caso in cui uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione vengano meno, dovrà provvedere l'assemblea dei soci alla nomina dei sostituti.

6.3 *Presidente.*

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello spirito associativo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e in giudizio, sottoscrive gli atti dell'Associazione. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

6.4 *Vicepresidente.*

Il Vicepresidente coordina e realizza le attività dell'Associazione su delega del Presidente, dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto.

6.5 *Il Segretario.*

Il Segretario rappresenta l'Associazione in assenza del Presidente o del Vicepresidente e ha compiti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riassumono nei seguenti:

- a. promuove l'azione dell'Associazione, coordinandone il lavoro in funzione agli scopi sociali, e prende i contatti con gli enti che si rivolgono all'Associazione, coordina gli incarichi delle attività che saranno effettuate nel rispetto degli scopi statuari;
- b. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- c. provvede al disbrigo della corrispondenza;
- d. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali degli organi collegiali;
- e. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo;
- f. provvede alla tenuta dei registri, della contabilità dell'Associazione e alla conservazione della relativa documentazione;

- g. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento dei dipendenti e comunque delle spese ricorrenti, essendo demandato alla gestione della cassa;
- h. è a capo del personale.

Il Segretario dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto.

Art. 7 - Commissioni, Comitati.

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di studio e Comitati operativi o deliberare la partecipazione ad analoghe iniziative di terzi che perseguono scopi in accordo con quelli istituzionali dell'Associazione.

In caso di superamento delle soglie di cui art.30 CTS, dovrà essere eletto un Organo di controllo da trasmettersi con dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00.

Art. 8 - Anno sociale, fondo patrimoniale, bilancio.

L'anno sociale coincide con l'anno solare; il fondo patrimoniale dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate, da contributi di Società, Enti pubblici e privati, persone fisiche, beni mobili e immobili a qualunque titolo acquistati, proventi derivanti da atti di liberalità degli associati e dei terzi e da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative all'anno sociale.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati e proposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 30 Aprile.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 - Cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo ha comunque la facoltà di deliberare gettoni di presenza, per particolari incarichi o indennità, a favore di quei Consiglieri che dedichino parte rilevante della propria attività nell'interesse dell'Associazione.

Art. 10 - Attività commerciale

L'Associazione, qualora per raggiungere gli scopi e le finalità associative svolga attività marginale di carattere commerciale, necessiterà di partita Iva per effettuare fatturazione dei servizi svolti verso terzi, sia soci che non soci, e la richiederà all'Ufficio Iva competente per giurisdizione. Le operazioni commerciali non dovranno essere finalizzate a produrre utili; le plusvalenze eventualmente risultanti dovranno essere investite nell'anno sociale successivo in attività promozionali o di miglioramenti dei beni mobili associativi.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci intervenuti in Assemblea straordinaria, espressamente convocata.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 12 - Libri sociali.

L'Associazione terrà un libro dei verbali delle assemblee, un libro dei soci, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo debitamente vidimati inizialmente, le cui risultanze faranno prova nei rapporti tra i soci o verso i terzi.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti, ed in particolare D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Umana Francesco Sem



18